

Codice DB1106

D.D. 22 novembre 2010, n. 1322

L.R. 63/78 art. 47. Applicazione in Piemonte del D.M. 8 aprile 2009 relativo alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte. Spese per ispezioni e controlli fitosanitari. Impegno di spesa di euro 10.584,00 sul Capitolo di spesa 142574 del bilancio di previsione 2010.

Compete al Settore Fitosanitario regionale, il coordinamento degli interventi correlati all'attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale in campo fitosanitario, i controlli fitosanitari, la certificazione fitosanitaria del materiale di moltiplicazione nonché la gestione delle attività del laboratorio fitopatologico regionale.

La Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, modificata dalla Direttiva del Consiglio 2002/89/CE concerne le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 attua la Direttiva 2002/89/CE sul territorio italiano ed in particolare all'art. 50 comma 1 lettera h) demanda ai servizi fitosanitari regionali il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria.

La DGR n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 11 – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti ai Servizi fitosanitari regionali dal D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Diabrotica virgifera virgifera è un insetto coleottero crisomelide, originario degli Stati Uniti d'America, comparso nel territorio regionale nel 2001, potenzialmente capace di produrre gravi danni alle colture di mais se non efficacemente controllato.

Il Decreto ministeriale 8 aprile 2009 “Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte” prevede all'art. 3 che i Servizi fitosanitari regionali eseguano monitoraggi ufficiali al fine di verificare la presenza dell'organismo allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio.

La L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, in particolare l'art. 47, prevede tra l'altro, che la Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni nonché una più razionale utilizzazione di tutte le risorse impiegate in agricoltura nel comparto della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrativa o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi.

Il Settore Fitosanitario regionale non può realizzare su tutto il territorio regionale con il proprio personale i controlli sistematici in campo inerenti all'insetto in questione anche a causa dei tempi ristretti per l'esecuzione delle indagini e pertanto è necessario ricorrere alla collaborazione degli Enti di formazione professionale e di assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole e dei CAA Liberi Professionisti individuati per l'esecuzione dei monitoraggi previsti dalla citato D.M. 8 aprile 2009, in quanto dotati di competenza ed idonea professionalità.

Tali controlli sistematici possono essere realizzati solo dagli Enti cui è demandata l'assistenza tecnica alle aziende agricole perché sono gli unici in grado di reperire, nelle località individuate quali siti di monitoraggio, le aziende con le caratteristiche colturali idonee all'attività di controllo

ottenendo contemporaneamente l'assenso delle stesse a collocare nei propri campi le trappole per la cattura degli insetti.

Visto l'art. 57 del D.lgs. 163/06 che, al comma 2b, stabilisce la possibilità di procedere ad una procedura negoziata con un solo operatore qualora, per ragioni di natura tecnica, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.

Sono state rispettate le norme previste dall'art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/06, nonché dall'art. 5, comma 3, del DPR 384/01, come richiamato dall'art. 253, comma 22, lettera b del D.lgs. 163/06 che consente l'affidamento diretto in economia da parte del Responsabile del procedimento per prestazioni inferiori a 20.000,00 euro.

Verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa a servizi comparabili con l'oggetto del presente affidamento d'incarico e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.lgs. 163/06.

Preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad oggetto "l'applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 163/2006. Chiarimenti".

Con nota prot. n. 14929/DB 11.06 del 21/05/2010, la Federazione Italiana Gruppi Coltivatori Sviluppo, Piazza S. Carlo, 197 – 10123 Torino (omissis), è stata invitata a presentare un'offerta economica per la fornitura del servizio di monitoraggio inerente la lotta obbligatoria contro *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte in appezzamenti coltivati a mais del Piemonte per l'anno 2010.

La Federazione Italiana Gruppi Coltivatori Sviluppo, entro il termine stabilito (nota del 4/06/2010) ha comunicato l'assenso a prestare il servizio richiesto presentando un'offerta economica per un importo complessivo di € 10.584,00 per n. 63 punti. Essa ha inoltre dichiarato di non svolgere attività di carattere commerciale e perciò non è in possesso di partita IVA.

Con la Federazione di cui sopra, è stato pattuito che la Regione Piemonte, a fronte del servizio fornito, corrisponda un compenso pari a € 24,00 per ogni punto di monitoraggio e per ciascun controllo settimanale comprendendo anche il sopralluogo per l'installazione delle trappole. Il compenso forfetario onnicomprensivo è stato valutato congruo per l'effettuazione dei compiti sopra richiamati tenuto conto della natura degli stessi.

La Federazione di cui sopra, è riconosciuta come soggetto dotato di competenza e idonea professionalità per l'esecuzione dei suddetti accertamenti sistematici.

Tale fornitura del servizio di monitoraggio della diabrotica del mais corrisponde alle effettive esigenze del Settore, così come richiesto con la nota prot. 14929/DB 11.06 del 21/05/2010 e considerata la tipologia del servizio oggetto del presente provvedimento l'offerta economica presentata dalla citata Federazione per l'esecuzione del servizio è da ritenersi congruo.

Si ritiene pertanto:

– di individuare la Federazione Italiana Gruppi Coltivatori Sviluppo Piazza S. Carlo, 197 – 10123 Torino, (omissis) come soggetto dotato di competenza ed idonea professionalità per il servizio di

monitoraggio inerente la lotta obbligatoria contro *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte in appezzamenti coltivati a mais del Piemonte;

- di approvare l’offerta economica presentata dalla suddetta Federazione per un importo complessivo di € 10.584,00 per n. 63 punti monitorati per il servizio di monitoraggio;

- di affidare, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. lgs. 163/06, nonché dell’art. 5, comma 3, del DPR 384/01, come richiamato dall’art. 253, comma 22, lettera b del D.lgs. 163/06, alla Federazione Italiana Gruppi Coltivatori Sviluppo Piazza S.Carlo, 197 – 10123 Torino il suddetto servizio di monitoraggio per una spesa complessiva di € 10.584,00;

- di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.lgs. n. 163/2006, alla stipulazione dei contratti mediante scrittura privata con il rappresentante legale della Federazione di cui sopra per la fornitura del servizio di cui ai punti precedenti;

- di stabilire che il servizio di monitoraggio dovrà essere effettuato entro il termine stabilito del 25 novembre 2010;

- di applicare nei confronti della Federazione sopracitata, una penale pari all’1% del valore del servizio fornito, per ogni decade di ingiustificato ritardo, rispetto al termine stabilito del 30 novembre 2010 per la consegna delle schede di monitoraggio, da trattenersi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

Accertato che la spesa di € 10.584,00 trova copertura sul capitolo di spesa 142574 del Bilancio di previsione 2010;

vista l’assegnazione n. 100291 sul cap. 142574/2010 disposta con la DGR 3-13050 del 19.01.2010 a favore della Direzione DB1100 (UPB DB11061);

vista la DGR 19-201 del 21.06.10: “Bilancio di previsione per l’anno 2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”;

vista la DGR 19-338 del 19.07.2010: “DGR 19-201 del 21.06.2010 Bilancio di previsione per l’anno 2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”: integrazione e modifica;

vista la D.G.R. n. 1-589 del 09/09/2010 con la quale sono stati approvati gli obiettivi dei Direttori regionali, così come inseriti nella parte I del Programma Operativo 2010, e le assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli stessi;

vista la nota prot. n. 28503/DB11.00 del 21 ottobre 2010 a firma del Responsabile della Direzione Regionale DB1100 che autorizza, per l’esercizio in corso, i Responsabili di Settore all’assunzione degli impegni di spesa riguardanti le attività di competenza, nei limiti ed obiettivi previsti dalla citata deliberazione n. 1-589 del 09/09/2010;

visto il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, nonché il D.P.R. del 3 giugno 1998, n. 252;

vista altresì la circolare prot. n. 23087/DB0902 del 03/09/2010 della Direzione Risorse Finanziarie e la circolare prot. n. 43218/DB0700 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio relative alla tracciabilità dei pagamenti;

Considerato che in conformità con quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/10 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia" è stato assegnato all'affidamento in oggetto il CUP n. J63B10000210002;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.R. 23/08;

Visto l'art. 47 della L.R. 63/78;

Visto il D.M. del 8 aprile 2009 n.;

Vista la L.R. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

Vista la L.R. 15/2010 : "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010 – 2012";

Vista la L.R. 18/2010: "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie";

Vista la DGR n. 3-13050 del 19.01.2010;

Vista la DGR n. 19-201 del 21.06.10;

Vista la DGR n. 19-338 del 19.07.10;

Vista la D.G.R. n. 1-589 del 09/09/2010

Visto il D.lgs. 163/06;

Visto il DPR 384/01;

Vista la DGR 46-5034 del 28.12.06;

Vista la circolare esplicativa n. 1731/5 del 29/12/2006;

Vista la circolari prot. n. 23087/DB0902 del 03/09/2010 e la circolare prot. n. 43218/DB0700;

determina

- di individuare, per le motivazioni indicate in premessa, la Federazione Italiana Gruppi Coltivatori Sviluppo Piazza S. Carlo, 197 – 10123 Torino - (omissis) come soggetto dotato di

competenza ed idonea professionalità per il servizio di monitoraggio inerente la lotta obbligatoria contro *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte in appezzamenti coltivati a mais del Piemonte;

- di approvare l’offerta economica presentata dalla suddetta Federazione per un importo complessivo di € 10.584,00 per n. 63 punti monitorati per il servizio di monitoraggio;
- di affidare alla Federazione Italiana Gruppi Coltivatori Sviluppo Piazza S. Carlo, 197 – 10123 Torino - (omissis) il suddetto servizio di monitoraggio per una spesa complessiva di € 10.584,00;
- di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.lgs. n. 163/2006, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata, con il rappresentante legale della Federazione di cui sopra per l’esecuzione del suddetto servizio di monitoraggio;
- di stabilire che il servizio di monitoraggio dovrà essere effettuato entro il termine stabilito del 25 novembre 2010;
- di applicare nei confronti della Federazione sopracitata, una penale pari all’1% del valore del servizio fornito, per ogni decade di ingiustificato ritardo, rispetto al termine stabilito del 30 novembre 2010 per la consegna delle schede di monitoraggio, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.
- di impegnare la spesa complessiva di 10.584,00 sul capitolo di spesa 142574 del bilancio di previsione per l’anno 2010 (assegnazione n. 100291);
- di liquidare le competenze alla Federazione sopracitata, a consegna avvenuta delle schede di monitoraggio come indicato nello schema di lettera contratto allegato alla presente determinazione, dietro presentazione di una relazione illustrativa sull’attività svolta, previa valutazione delle prestazioni effettuate e dei risultati forniti;
- il corrispettivo pattuito per la fornitura del servizio sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione delle schede di monitoraggio e della relazione illustrativa sull’attività svolta; .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti